

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA
Sezione Lavoro

S. 6969
15

Il Giudice designato Anna Pagotto
all'udienza del 13/07/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, nella causa iscritta al
n. 18593/2015 R. G. Aff. Cont. Lavoro

TRA

Andrea Emilio FALCETTA

El. dom. presso il medesimo ricorrente in proprio

ricorrente

E

CASSA PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

elett. dom. presso l'avv. R. Sassoli Della Rosa in virtù di procura in atti

resistente

Con ricorso ritualmente depositato l'istante si oppone alla cartella di pagamento n. 097 2014 02920296 05, notificatagli il 24.4.2015, relativa all'omesso pagamento del contributo soggettivo minimo obbligatorio relativo agli anni 2011, 2012 e 2013, per l'importo complessivo di Euro 10.871,76, contestando la legittimità Costituzionale del D. lgs. 509/94, della legge 335/1995, del DLgs 103/1996 e della legge 247/2012 e dei Regolamenti dei contributi della Cassa sul presupposto che le Casse di Previdenza private costituiscono di fatto una "deroga" al dettato Costituzionale. Afferma che le



percentuali dei contributi sui redditi non sono determinate in modo proporzionale al reddito ai fini Irpef dal quale prescindono e per gli anni 2012 e 2013 il contributo soggettivo minimo obbligatorio che gli è stato imposto ha superato la percentuale del 13% stabilita dall'articolo 2, comma 1, del Regolamento della Cassa forense.

In particolare per l'anno 2011 il contributo soggettivo minimo obbligatorio a suo carico è stato di euro 2400, per l'anno 2012 di euro 2440 e per l'anno 2013 di euro 2700 con percentuali rispetto al reddito prodotto ai fini Irpef rispettivamente dell'11,25%, del 19,36% e del 13,47%. Rileva che tali dati superano la percentuale del 13% sopra descritta in quanto la norma regolamentare della Cassa ha stabilito espressamente l'importo del contributo minimo per i singoli anni ovvero di € 1310 per il 2009, di euro 2100 per il 2010 e di euro 2400 per il 2011, di euro 2700 per il 2013 sicuramente superiori alla percentuale del 13% in quanto per il 2013 il contributo minimo coincide con quasi il 20% dei redditi Irpef del ricorrente.

Rileva come l'imposizione patrimoniale sia introdotta dalla convenuta, quale ente di diritto privato, con una norma regolamentare laddove per la materia vi è una riserva di legge ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione. Invoca l'articolo 3, l'articolo 53, l'articolo 33 e l'articolo 38 della costituzione in relazione alla pari dignità sociale dei cittadini davanti alla legge, all'obbligo di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva, alla libertà dell'arte delle scienze e alla prescrizione di un esame di Stato per l'ammissione agli ordini e all'abilitazione dell'esercizio professionale, al fatto che in ordine all'assistenza sociale e al mantenimento dei lavoratori provvedano organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato mentre l'assistenza privata è libera.

Conclude chiedendo: a) ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di incostituzionalità delle norme di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c) del DLgs 10/2/96 n. 103 e dell'articolo 21, commi 8, 9 e 10 della legge 247 del 31/12/2012 e del connesso e consequenziale articolo 2 del regolamento contributi emanato dalla Cassa forense che stabilisce un contributo minimo soggettivo obbligatorio a prescindere dalla proporzionalità con reddito prodotto, emanando gli opportuni provvedimenti; b) il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia delle Comunità Europee dei Regolamenti dei contributi della CF per la verifica della conformità all'art. 15, co. 1 e dell'art. 21, co. 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e c) l'accoglimento del ricorso con l'annullamento parziale della cartella impugnata nella parte relativa alla determinazione del contributo minimo soggettivo obbligatorio per gli anni 2011, 2012 e 2013 nel senso che il ricorrente debba versare una somma pari al 13% del proprio reddito Irpef.



Costituitasi, la Cassa, con articolate argomentazioni chiede la declaratoria della debenza della somma oggetto della cartella con condanna del ricorrente a corrispondere il relativo importo.

Istruita la causa solo documentalmente, viene discussa all'odierna udienza e decisa con contestuale motivazione.

oOo

Il ricorso non risulta fondato.

Il ricorrente non contesta la debenza di contributi alla convenuta, bensì l'ammontare nella percentuale come dalla medesima Cassa determinato, anche in relazione alla eccepita violazione di norme della Costituzione e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che si presenta manifestamente infondata, come evidenziato di seguito.

Gli artt. 10 e 11 della legge n. 576/80 prevedono che tutti i professionisti iscritti alla Cassa sono tenuti a versare annualmente un contributo proporzionale al reddito professionale, quale risulta dalla dichiarazione ai fini dell'Irpef dello stesso anno ed in ogni caso un contributo minimo obbligatorio (a prescindere dal reddito prodotto), il cui importo viene adeguato annualmente (in base all'art. 8, co. 4, della legge n. 141/92), un contributo integrativo pari al 2% del volume d'affari dichiarato ed un contributo minimo obbligatorio pari al 2% calcolato su un volume d'affari pari a 15 volte il contributo minimo di cui all'art. 10, dovuto per lo stesso anno, oltre ad un contributo di maternità (ai sensi dell'art. 83 del d.lgs n. 151/01, come modificato dalla l. n. 289/03), annualmente rivalutato. Ciò in relazione anche all'articolo 38 della costituzione che sancisce il diritto alla previdenza ed all'assistenza dei lavoratori, i cui principi sono indicati dalla legge 8 agosto 1995 n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, che prevede coperture assicurative diverse in relazione ad attività professionali diverse e all'obbligo della copertura previdenziale per ogni attività lavorativa.

La Cassa convenuta, (con la quale il rapporto contributivo si instaura automaticamente, in relazione all'iscrizione all'albo professionale) ha determinato attraverso proprio regolamento i contributi ordinari minimi dovuti che sono aggiornati annualmente. Agli stessi si aggiunge un contributo integrativo percentuale al volume d'affari dichiarato e un contributo minimo obbligatorio calcolato su un volume d'affari pari a 15 volte il contributo minimo dovuto per l'anno stesso, oltre un contributo di maternità sicché la percentuale originariamente prevista per il contributo soggettivo previsto dall'art.10 della legge 576 /80 del 10% del reddito professionale dichiarato è stato portato prima al 12% (per i redditi prodotti



dall'1/1/2008), poi al 13% (per i redditi prodotti dal 1/1/2009), successivamente al 14% (per i redditi prodotti dal 1/1/2013). Inoltre la percentuale del contributo integrativo del 2% prevista dall'art.11 della legge 576/80 è stata portata al 4% con decorrenza dei redditi prodotti dal 1/1/2010.

È incontestato che il ricorrente sia iscritto alla Cassa dal 1991 e in quanto tale obbligato alla corresponsione della contribuzione minima e del contributo di maternità e la Cassa, in relazione al mancato pagamento delle contribuzioni, ha iscritto al ruolo le debenze maggiorate degli interessi per l'omesso versamento.

Quanto alla questione di incostituzionalità sollevata dall'istante, si rileva preliminarmente che il riferimento all'articolo 53 della costituzione è in conferente in quanto il medesimo riguarda i contributi in senso proprio. Al riguardo, come ha precisato la Suprema Corte: "In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense), nell'esercizio della propria autonomia, che li abilita a derogare od abrogare disposizioni di legge in funzione dell'obbiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni, possono adottare misure prevedenti, fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione, la facoltà di optare per il sistema contributivo a condizioni di maggior favore per gli iscritti, stabilendo, al contempo, la non restituibilità dei contributi legittimamente versati, con abrogazione della precedente disposizione di cui all'art. 21 della legge n. 570 del 1980, nel rispetto dei limiti dell'autonomia degli enti (quali la previsione tassativa dei tipi di provvedimento che gli enti sono abilitati ad adottare ed il principio del "pro rata"), senza che ne consegua la lesione di diritti quesiti o di legittime aspettative o dell'affidamento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica. (Principio applicato con riferimento all'irripetibilità dei contributi versati non utilizzati a fini pensionistici, prevista dal l'art. 4 del regolamento della Cassa, come modificato con la delibera del 28 febbraio 2004 adottata dal Comitato dei delegati ed approvata dai Ministeri vigilanti)." (Cass., sez. L, 24202 del 16.11.2009; cfr.: Cass., sez. L, sent. n. 20235 del 24.9.2010).

Si aggiunga, come evidenziato anche da giurisprudenza di questo tribunale, che si condivide, che " I contributi previdenziali in esame, seppure non collegati a redditi professionali, risultano altresì conformi agli ulteriori principi di rango Costituzionale e, in particolare, al principio solidaristico sotteso all'art. 38 Cost., in quanto "Il contributo non va a vantaggio del singolo che lo versa, ma di tutti i lavoratori e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi" (Corte Cost., sent. n. 146/72). La Corte Costituzionale ha altresì ribadito: "Risulta superata la concezione più tradizionale della tutela previdenziale secondo la quale la pensione è il mero corrispettivo dei contributi versati dal



lavoratore o per il lavoratore, sicché questi avrebbe sempre il diritto di percepirla nella misura corrispondente ai contributi versati. L'adempimento dell'obbligo contributivo corrisponde alla soddisfazione di un interesse diverso e superiore a quello egoistico del singolo soggetto protetto e la realizzazione della tutela previdenziale corrisponde al perseguimento dell'interesse pubblico e, cioè, di tutta la collettività." (Corte Cost. sent. n. 173/86).

Inoltre: "... questa Corte, esaminando analoghe questioni di legittimità Costituzionale, ha già avuto modo di affermare che il principio della proporzionalità della pensione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, nonché della sua adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia...non impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi, giacché spetta alla discrezionalità del legislatore determinare le modalità di attuazione del principio sancito dall'art. 38 della Costituzione (sentenza n. 30 del 2004); conseguendo tale determinazione al bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili e ai mezzi necessari per far fronte agli impegni di spesa, con il limite comunque di assicurare <<la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona>> (sentenza n. 457 del 1998);" (sent. n. 202/06)."

Non risulta nemmeno lesa il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, in quanto non si ravvisa alcuna disparità di trattamento da parte della Cassa Forense, che ha regolato l'applicazione del contributo minimo ridotto con riferimento alle diverse posizioni degli avvocati alla Cassa e ciò in conformità ai principi stabiliti dalla citata legge 335/1995, la quale stabilisce che per assicurare l'equilibrio di bilancio gli enti previdenziali privati possono adottare quei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, nel rispetto del principio del pro rata, in relazione all'anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dei provvedimenti suddetti. Infatti, l'obbligo di contribuzione a carico di tutti gli esercenti la professione forense risponde al principio di solidarietà del sistema previdenziale forense che non estende al sistema dei contributi previdenziali il criterio della progressività di cui all'articolo 53 della Costituzione, relativo ai tributi e non già alle contribuzioni previdenziali, come detto sopra, come confermato da tempo dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale (fra le tante, Corte Costituzionale, nn 1697 e 173 del 1986 e C. Cass.L. n. 4146 del 15.5.1990) . Si aggiunga che la circostanza che la Cassa di previdenza abbia ora natura privata, in forza del d.lgs. n. 509 del 1994, comporta in ogni caso l'attuazione per la categoria degli avvocati liberi professionisti dei principi dell'art. 38 Cost., come si evince anche dagli art. 1, co.3, 2, co.1, del Decreto

legislativo 30 giugno 1994, N. 509 che prevedono rispettivamente che “Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto ...per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione e che “ Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta.”

Coerentemente , come esplicitato nell’art. 21, comma 9, della legge n. 247/2012, la Cassa “... con proprio regolamento, determina, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo”.

Il regolamento della Cassa, emanato per effetto di disposizione legislativa, individua , come si è detto sopra, i minimi contributivi soggettivi e le varie riduzioni , pur garantendo tutela assistenziale piena e pensionistica minima.

A nulla rileva che i contributi non risultino proporzionale al reddito professionale e non rispondano al principio di progressività, in quanto devono soddisfare il principio solidaristico a favore di tutta la categoria.

Ancora, non si ritiene che l'imposizione dell'obbligo di iscrizione alla Cassa col conseguente obbligo contributivo introduca un ulteriore requisito oltre a quello dell'iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione forense. Infatti, premessa, si ripete, l'ottica solidaristica che caratterizza l'ordinamento della previdenza forense, anche la Corte Costituzionale ha sancito che l'obbligo di iscrizione non possa configurarsi come una condizione ulteriore, rispetto a quella dell'esame di abilitazione, per l'esercizio dell'attività professionale, trattandosi semplicemente di effetti di quest'ultimo sul piano previdenziale (Corte Costituzionale n. 132 del 4.5.1984). Il rapporto di lavoro costituisce presupposto del rapporto previdenziale e non già viceversa.

Quanto alla circostanza che la misura contributiva sarebbe determinata dalla Cassa laddove la materia è riservata al legislatore, si rileva che il legislatore stesso ha demandato alla Cassa di stabilire la misura della contribuzione (attuata con Regolamento) tuttavia con i limiti della verifica del Ministero del Lavoro che ha approvato il Regolamento medesimo .

La delegificazione effettuata a favore dell’ autonomia dell’ente previdenziale privatizzato come la Cassa deve rientrare entro i limiti costituzionali e si ritiene che il consentire alla Cassa di stabilire la misura del contributo obbligatorio minimo non violi alcun limite della Costituzione.

Si aggiunga che la stessa Corte Costituzionale ha statuito che i diritti previdenziali possono essere modificati o anche drasticamente ridotti, in quanto devono essere bilanciati con l'interesse al contenimento della spese ed al mantenimento dell'equilibrio del bilancio, perché soltanto la tutela di questi interessi può far sì che per il futuro possa essere assicurato il godimento degli stessi diritti previdenziali (Corte Cost. n. 2/1994). E' lo stesso legislatore, fin dalla privatizzazione della Cassa Forense, che ha voluto garantire l'equilibrio economico-finanziario per assicurare l'erogazione delle prestazioni prevedendo la vigilanza del Ministero del Lavoro (artt. 1, comma 4, lett. b), 2, 3, d. lgs. n. 509/94), sicché, ferma restando la discrezionalità tecnica, affidata alla Cassa, nel come attuare i principi stabiliti dalla legge (v. artt. 2, comma 1 e 3, comma 2, d. Lgs. ult. cit.; v. anche art. 3, comma 12, L. n. 335 del 1995) questi ultimi cogentemente prescrivono l'equilibrio economico-finanziario e la sostenibilità del pagamento delle prestazioni.

Infine si ritiene che non siano rilevanti nè riferibili al caso di specie le presunte violazioni della Carta dei Diritti fondamentali dell'UE. Quanto alla Libertà professionale ed il diritto di lavorare, secondo i quali "Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata" (Articolo 15, co. 1) valgono i motivi sopra esposti sull'esercizio della professione forense e quanto alla non discriminazione, secondo la quale "È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali." (Articolo 21, co.1), si esula completamente dalla situazione del ricorrente.

Tutto ciò premesso, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara la legittimità della pretesa contributiva di cui alla cartella di pagamento impugnata;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, liquidate in € 1800, oltre accessori.

Roma 13 luglio 2016

Il Giudice

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 13/7/16
IL CANCELLIERE
DANIELA NARDONE